

(N. 2194)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore RESTAGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1957

Modifica del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

ONDREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, che riformò la legge 25 marzo 1917, n. 481 istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, prevede, all'articolo 5, che il Consiglio d'amministrazione dell'opera nazionale per gli invalidi di guerra è composto:

- dal Presidente dell'O.N.I.G.;
- da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- da un rappresentante del Ministro del tesoro;
- da un rappresentante del Ministro dell'interno;
- da un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;
- da un « membro » aggiunto, rappresentante dell'Unione nazionale mutilati per servizio, con competenza limitata alle questioni interessanti la categoria.

L'ultima guerra, coi suoi nuovi mezzi distruttivi, ha rivelato la tragica realtà di intere popolazioni civili esposte alle offese belliche non meno delle formazioni militari e di conseguenti perdite notevolissime.

Secondo una pubblicazione ufficiale dell'Ufficio stampa del Governo della Germania occidentale, mentre nella prima guerra mondiale i Caduti militari assommarono a 9.240.000 e quelli civili a 500.000, nell'ultima guerra i Caduti militari assommarono a 26.850.000 e quelli civili a ben 24.840.000.

Purtroppo il numero dei Caduti civili non è molto lontano da quello dei Caduti militari.

Questa realtà non poteva lasciare insensibile il legislatore il quale, infatti, con decreto legislativo 2 marzo 1948 (ratificato con la legge 3 novembre 1952, n. 1790), estese ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed ai congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra, i benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra.

In considerazione dell'imponente numero delle vittime civili di guerra, dell'importanza dei

problemi sotto il profilo umano, sociale e politico, interessanti questa categoria, con la recente legge 23 ottobre 1956, n. 1239, il legislatore ha dotato l'Associazione nazionale vittime civili di guerra di personalità giuridica di diritto pubblico; ha riconosciuto alla stessa Associazione la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi civili per fatti di guerra presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti ed Istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro degli invalidi civili e dei congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra.

Il principale di tali Enti è, senza dubbio, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.), la quale svolge una notevole attività in favore delle vittime civili di guerra in tutti i settori (collocamento obbligatorio al lavoro, ricoveri in Istituti, cure, ecc.).

È facile rilevare una stridente incongruenza nell'attuale composizione del Consiglio d'am-

ministrazione dell'O.N.I.G., nel quale le vittime civili di guerra non sono affatto rappresentate, pur svolgendo un'attività legata, per tanti motivi, a quella dell'O.N.I.G., mentre vi è rappresentata con tre membri la categoria dei mutilati e invalidi militari.

La lacuna era comprensibile al momento in cui fu approvato il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, quando cioè ancora non si prevedevano gli effetti disastrosi della guerra sulla popolazione civile.

Non sarebbe più comprensibile oggi di fronte alla realtà sopra illustrata ed a una situazione di fatto: la presenza di una vasta categoria di cittadini, mutilati e invalidi civili, che hanno per legge gli stessi benefici dei mutilati ed invalidi militari e non ne hanno ancora la rappresentanza nell'organo più importante destinato alla loro assistenza.

Ad ovviare a tale lacuna, si sottopone all'approvazione degli Organi legislativi, il seguente disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

L'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, è sostituito dal seguente articolo:

« Il Consiglio d'amministrazione è composto:

- a) dal Presidente dell'O.N.I.G.;
- b) da quattro funzionari dello Stato, scelti, rispettivamente, su designazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro

del tesoro, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

c) da tre invalidi di guerra, scelti in base a designazione per un numero triplo dell'Organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

d) da tre invalidi civili di guerra, scelti in base a designazione per un numero triplo, dall'Organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

e) da un rappresentante designato dall'Organo centrale esecutivo dell'Unione nazionale mutilati per servizio. Tale rappresentante potrà intervenire alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione nelle quali siano in discussione problemi interessanti la categoria rappresentata ».